



Il Comune di Comano, richiamata l'ordinanza del 24.07.2023 del Presidente del Tribunale di espropriazione in relazione all'apertura della procedura di espropriazione formale promossa nell'ambito della sistemazione e valorizzazione del Parco San Bernardo

avvisa:

1. Gli atti espropriativi, composti da:
 - Relazione Tecnica
 - piano delle espropriazioni
 - tabelle di espropriazione con offerte di indennitàrelativi alla procedura in oggetto sono esposti presso la Cancelleria comunale di Comano
dal 3 giugno 2024 per un periodo di 30 giorni ¹
2. Le opposizioni all'espropriazione, le domande di modifica dei piani espropriativi o di ampliamenti dell'espropriazione come pure le pretese d'indennità devono essere notificate per iscritto ed in due copie, entro il periodo d'esposizione degli atti, al Tribunale di espropriazione, Via Bossi 3, 6900 Lugano (art. 24 cpv. 2 Lespr).
3. Si richiama l'attenzione sulle norme degli art. 26 e 33 cpv. 1 della Legge cantonale di espropriazione che recitano:
 - Conduttori ed affittuari
 - Art. 26
 - Ricevuto l'avviso di espropriazione, i locatori di stabili o terreni espropriati hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione ai loro conduttori o affittuari e di disdire i contratti per il più prossimo termine utile.
 - Bando di espropriazione
 - Art. 33
 - ¹ Dal giorno della pubblicazione del deposito degli atti (art. 24), rispettivamente dal giorno dell'intimazione dell'avviso personale in caso di omissione della pubblicazione (art. 27) non sono più consentiti, ai titolari dei diritti di cui è chiesta l'espropriazione, atti di disposizione tali da rendere più gravosa l'espropriazione.
4. Il presente avviso è pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale ed è affisso all'albo comunale di Comano.
5. I titolari di diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti riceveranno personalmente, a cura dell'ente espropriante l'avviso di espropriazione.

Comano, 24 maggio 2024



Per il municipio di Comano:

Il sindaco:

Il segretario:

Francesco Moghini

Stefano Chiesa

¹ Art. 16 LPamm

¹ I termini stabiliti dalla legge o fissati dall'autorità non decorrono:

a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

² I termini di impugnazione e di pubblicazione sono prorogati di conseguenza.